# Legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb)<sup>1</sup>

del 18 giugno 2004 (Stato 1° settembre 2023)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)<sup>2</sup>; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 ottobre 2003<sup>3</sup>, *decreta*:

# Sezione 1: Disposizioni generali<sup>4</sup>

# Art. 1 Oggetto<sup>5</sup>

La presente legge disciplina la pubblicazione da parte della Cancelleria federale:6

- a. delle raccolte del diritto federale (Raccolta ufficiale delle leggi federali, RU e Raccolta sistematica del diritto federale, RS);
- b. del Foglio federale (FF);
- c.7 di altri testi connessi con la legislazione.

### **Art.** 1*a*<sup>8</sup> Pubblicazione in linea

- <sup>1</sup> La pubblicazione secondo la presente legge avviene in modo centralizzato per il tramite di una piattaforma in linea pubblicamente accessibile (piattaforma di pubblicazione).
- <sup>2</sup> In linea di massima la pubblicazione avviene anche in una forma leggibile elettronicamente e che consente inoltre di richiamare tutte le versioni precedenti. Il Consiglio federale determina le eccezioni.

### RU 2004 4929

- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
- 2 RS 101
- FF **2003** 6699
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
- Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
- Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
- Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016, cpv. 2 in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2015 3977; 2021 693; FF 2013 6069).

## Sezione 2: Raccolta ufficiale delle leggi federali

#### Atti normativi della Confederazione Art. 2

Nella RU sono pubblicati:

- la Costituzione federale;
- h. le leggi federali:
- le ordinanze dell'Assemblea federale; c.
- d. le ordinanze del Consiglio federale;
- e. gli altri atti che contengono norme di diritto emanati dalle autorità federali o da organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell'Amministrazione federale;
- f. i decreti federali che sottostanno a referendum facoltativo;
- i decreti federali concernenti l'approvazione di trattati internazionali; g.
- i decreti federali semplici, se lo decide l'Assemblea federale. h.

#### Trattati e risoluzioni internazionali Art. 3

- <sup>1</sup> Nella misura in cui siano vincolanti per la Svizzera, nella RU sono pubblicati:
  - i trattati e le risoluzioni internazionali che sottostanno a referendum obbligatorio secondo l'articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost. o a referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.;
  - gli altri trattati e risoluzioni internazionali che contengono norme di diritto o che autorizzano ad emanarne.9
- <sup>2</sup> Il Consiglio federale può decidere di pubblicare nella RU anche trattati e risoluzioni che non contengono norme di diritto.
- <sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce le condizioni secondo cui i trattati e le risoluzioni con durata di validità non superiore ai sei mesi nonché quelli di portata limitata non sono pubblicati nella RU.10

### Trattati tra Confederazione e Cantoni nonché trattati intercantonali<sup>11</sup> Art. 4 Nella RU sono pubblicati:

- i trattati tra Confederazione e Cantoni che contengono norme di diritto o autorizzano ad emanarne:
- b. altri trattati tra Confederazione e Cantoni, se lo decide il Consiglio federale;

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016

<sup>(</sup>RU **2015** 3977; FF **2013** 6069). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3977; FF **2013** 6069).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal  $1^\circ$  gen. 2016 (RU **2015** 3977; FF **2013** 6069).

c.<sup>12</sup> i trattati intercantonali che la Confederazione ha dichiarato di obbligatorietà generale (art. 48a Cost.).

#### Pubblicazione mediante rimando Art. 513

- <sup>1</sup> I testi di cui agli articoli 2–4 che per il loro carattere speciale non si prestano alla pubblicazione nella RU, vi sono menzionati soltanto con il titolo e con un rimando alla piattaforma di pubblicazione, segnatamente se:
  - concernono solo una cerchia ristretta di persone;
  - h sono di natura tecnica e si rivolgono solo a specialisti;
  - devono essere pubblicati in un formato che non si presta alla pubblicazione nella RU; o
  - d. una legge federale o un'ordinanza dell'Assemblea federale ne ordina la pubblicazione al di fuori della RU.
- <sup>2</sup> I testi di cui agli articoli 2–4 pubblicati in un altro organo di pubblicazione accessibile gratuitamente in Svizzera sono menzionati nella RU solo con il titolo e un rimando a tale organo oppure con l'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti.
- <sup>3</sup> Sono applicabili gli articoli 6–10 e 14.

#### Art. 614 Eccezioni all'obbligo di pubblicazione

- <sup>1</sup> Non sono pubblicati nella RU gli atti normativi della Confederazione nonché i trattati e le risoluzioni internazionali che devono essere tenuti segreti per salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera oppure in virtù di obblighi internazionali.
- <sup>2</sup> Se i testi di cui al capoverso 1 prevedono obblighi individuali, sono vincolate soltanto le persone alle quali sono rese note le disposizioni corrispondenti.

#### Art. 715 Pubblicazione ordinaria, urgente e straordinaria

- <sup>1</sup> I testi di cui agli articoli 2-4 sono pubblicati nella RU almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore.
- <sup>2</sup> I trattati e le risoluzioni di cui agli articoli 3 e 4 la cui data d'entrata in vigore non è ancora nota al momento della loro approvazione sono pubblicati appena ne è resa nota l'entrata in vigore.
- <sup>3</sup> Un testo è pubblicato eccezionalmente al più tardi il giorno dell'entrata in vigore (pubblicazione urgente) se ciò è indispensabile per assicurarne l'efficacia.
- 12 Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016, cpv. 1 della frase introduttiva in vigore dal 1° lug. 2022 (RU **2015** 3977; **2021** 693; FF **2013** 6069). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016
- (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3977; FF **2013** 6069).

<sup>4</sup> Se la piattaforma di pubblicazione non è accessibile, i testi sono pubblicati con altri mezzi (pubblicazione straordinaria).

## Art. 8 Effetti giuridici della pubblicazione

- <sup>1</sup> I testi di cui agli articoli 2–4 creano obblighi giuridicamente vincolanti appena pubblicati secondo le disposizioni della presente sezione.
- <sup>2</sup> Un atto normativo pubblicato nella RU dopo la sua entrata in vigore crea obblighi giuridicamente vincolanti solo dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Rimane salvo l'articolo 7 capoverso 3.
- <sup>3</sup> Se un atto normativo è pubblicato in via straordinaria, la persona interessata può addurre la prova che non ne ha avuto conoscenza né poteva averne anche usando tutta la diligenza richiesta dalle circostanze.

## Art. 916

### Art. 10 Rettifiche formali

- <sup>1</sup> La Cancelleria federale rettifica nella RU gli errori che modificano il senso e le formulazioni che non corrispondono alla decisione dell'autorità competente:
  - in atti normativi della Confederazione, fatti salvi quelli dell'Assemblea federale: sotto la propria responsabilità;
  - b. in trattati e risoluzioni internazionali: d'intesa con le parti contraenti. 17
- <sup>2</sup> Le rettifiche degli atti normativi dell'Assemblea federale sono rette dagli articoli 57 capoverso 1<sup>bis</sup> e 58 della legge del 13 dicembre 2002<sup>18</sup> sul Parlamento.<sup>19</sup>
- <sup>3</sup> D'intesa con la Commissione di redazione dell'Assemblea federale, la Cancelleria federale rettifica nella RU gli errori sorti in atti normativi dell'Assemblea federale al momento della pubblicazione.<sup>20</sup>

Abrogato dal n. I della LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

<sup>18</sup> RS 171.10

Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 15 giu. 2018 (Diverse modifiche del diritto parlamentare), in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3461; FF 2017 5807 5873).

Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RÚ 2015 3977; FF 2013 6069).

## Sezione 3: Raccolta sistematica del diritto federale

### Art. 11<sup>21</sup> Contenuto

La RS è un repertorio consolidato, ordinato per materie e costantemente aggiornato:

- dei testi pubblicati nella RU, ad eccezione dei decreti federali che non contengono norme di diritto e concernenti l'approvazione di trattati o risoluzioni internazionali: e
- b. delle costituzioni cantonali.

# Art. 12 Rettifiche e adeguamenti informali

- <sup>1</sup> La Cancelleria federale rettifica in modo informale nella RS gli errori che non modificano il senso del testo.
- <sup>2</sup> La Cancelleria federale adegua in modo informale nella RS le inesattezze concernenti indicazioni quali le designazioni di unità amministrative, i rimandi o le abbreviazioni.
- <sup>3</sup> Le rettifiche degli atti normativi dell'Assemblea federale sono rette dall'articolo 58 della legge del 13 dicembre 2002<sup>22</sup> sul Parlamento.

## Sezione 4: Foglio federale

### Art. 13

- <sup>1</sup> Nel Foglio federale sono pubblicati:
  - i messaggi e i disegni del Consiglio federale per atti normativi dell'Assemblea federale;
  - b.<sup>23</sup> i rapporti e i progetti delle commissioni dell'Assemblea federale per atti normativi dell'Assemblea federale e i relativi pareri del Consiglio federale;
  - c.24
  - d. i decreti federali concernenti modifiche costituzionali e quelli che approvano i trattati internazionali secondo l'articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost.;
  - e. le leggi federali e i decreti federali che sottostanno a referendum facoltativo;
  - f. i decreti federali semplici che non sono pubblicati nella RU in virtù dell'articolo 2 lettera h;
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
- <sup>22</sup> RS 171.10
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
- Abrogata dal n. I della LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

fbis.25 le istruzioni del Consiglio federale;

- altri testi che vi devono essere inseriti secondo la legislazione federale.
- <sup>2</sup> Nel Foglio federale possono inoltre essere pubblicati:
  - rapporti, pareri oppure convenzioni del Consiglio federale, delle commissioni dell'Assemblea federale o dei Tribunali della Confederazione la cui pubblicazione non sia prescritta dal capoverso 1;
  - b. decisioni e comunicazioni del Consiglio federale;
  - decisioni, istruzioni e comunicazioni dell'Amministrazione federale e di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell'Amministrazione federale.<sup>26</sup>
- <sup>3</sup> Ove sembri opportuno, la pubblicazione può limitarsi al titolo, corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui il testo può essere ottenuto (art. 5).
- <sup>4</sup> Alla rettifica dei testi si applica per analogia l'articolo 10.

# Sezione 4a:27Ulteriori testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione

### Art. 13a

- <sup>1</sup> Sulla piattaforma di pubblicazione sono inoltre pubblicati:
  - i testi integrali pubblicati mediante rimando di cui agli articoli 5 capoverso 1 e 13 capoverso 3;
  - b.28 i documenti relativi alle procedure di consultazione ai sensi della legge del 18 marzo 200529 sulla consultazione:
  - c. le versioni previgenti dei testi del diritto federale;
  - le traduzioni di pubblicazioni ufficiali, in particolare in romancio e in inglese.
- <sup>2</sup> Il Consiglio federale può prevedere che sulla piattaforma di pubblicazione siano pubblicati altri testi connessi con la legislazione.

<sup>25</sup> Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3977; FF **2013** 6069). 26

Introdotta dal n. 1 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016, art. 13 cpv. 1 lett. a in vigore dal 1° lug. 2022 (RU **2015** 3977; **2021** 693; FF **2013** 6069). Nuovo testo giusta il n. III della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 27

<sup>28</sup> 

<sup>(</sup>RU 2015 3977, 2016 925; FF 2013 6069 7619). 29

**RS 172.061** 

# Sezione 5: Disposizioni comuni

## **Art. 14** Lingue dei testi pubblicati<sup>30</sup>

- <sup>1</sup> La pubblicazione è fatta contemporaneamente nelle lingue ufficiali tedesco, francese e italiano. Per gli atti normativi, ciascuna delle tre versioni è vincolante.
- $^2$  Il Consiglio federale può decidere che i testi pubblicati mediante rimando di cui all'articolo 13a capoverso 1 lettera a e altri testi di cui all'articolo 13a capoverso 2 non siano pubblicati in ognuna delle tre lingue ufficiali o non siano pubblicati in nessuna di esse, sempre che: $^{31}$ 
  - a. le disposizioni contenute in tali testi non vincolino direttamente gli interessati; oppure
  - b. gli interessati usino tali testi esclusivamente nella lingua originale.
- <sup>3</sup> La Cancelleria federale può stabilire di pubblicare solo nella lingua ufficiale della regione linguistica interessata le decisioni e le comunicazioni dell'Amministrazione federale e di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato secondo l'articolo 13 capoverso 2, per quanto tali decisioni e comunicazioni siano rilevanti esclusivamente sotto il profilo locale.
- <sup>4</sup> La traduzione dei documenti relativi alle procedure di consultazione è retta dalla legislazione in materia di procedura di consultazione<sup>32</sup>.<sup>33</sup>
- $^5$  La pubblicazione di testi in romancio è retta dall'articolo 11 della legge del 5 ottobre  $2007^{34}$  sulle lingue.  $^{35}$
- <sup>6</sup> I testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione di particolare importanza o di interesse internazionale possono essere pubblicati in altre lingue, in particolare in inglese.<sup>36</sup>

#### Art. 14a<sup>37</sup> Atti normativi dell'Assemblea federale

<sup>1</sup> La Cancelleria federale pubblica, nel FF e nella RU, gli atti normativi dell'Assemblea federale nelle tre lingue ufficiali, nella versione definitiva adottata dai due Consigli.

- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2015 3977; 2021 693; FF 2013 6069).
- 32 RS 172.061 e 172.061.1
- <sup>33</sup> Introdotto dal n. III della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2015 3977, 2016 925; FF 2013 6069 7619).
- 34 RS **441.1**
- 35 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
- 36 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
- 37 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

<sup>2</sup> È abilitata unicamente ad aggiungervi le informazioni relative al termine di referendum, alla scadenza del termine di referendum e all'entrata in vigore, a completare i rinvii alla RU, al FF e alla RS, nonché ad adeguare la presentazione.

### **Art. 15**<sup>38</sup> Versione determinante

- <sup>1</sup> Per gli atti normativi della Confederazione, per i trattati tra la Confederazione e i Cantoni nonché per i trattati intercantonali (art. 2 e 4) è determinante la versione pubblicata nella RU. Se un testo viene pubblicato mediante rimando, è determinante la versione a cui si rimanda.
- <sup>2</sup> È determinante la versione pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione.
- <sup>3</sup> La versione determinante dei trattati e delle risoluzioni internazionali è stabilita dalle rispettive disposizioni.

# Art. 16<sup>39</sup> Versione stampata

- <sup>1</sup> I testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione possono essere ottenuti in forma stampata.
- <sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni produrre e distribuire in forma stampata edizioni periodiche dei testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione.
- <sup>3</sup> Definisce la quantità minima di esemplari da produrre in forma stampata dei testi pubblicati nella RU e nel FF, nonché le sedi del loro deposito.

### **Art. 16***a*<sup>40</sup> Sicurezza dei dati

Il Consiglio federale stabilisce le misure necessarie volte a garantire l'autenticità, l'integrità e la conservazione dei testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione nonché il perfetto funzionamento della stessa; a tal fine tiene conto dello stato della tecnica.

## **Art.** $16b^{41}$ Protezione dei dati

<sup>1</sup> Le pubblicazioni secondo la presente legge possono contenere dati personali; possono in particolare contenere anche dati personali degni di particolare protezione secondo l'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020<sup>42</sup> sulla protezione dei dati, sempre che questo sia necessario per una pubblicazione prevista in una legge federale.<sup>43</sup>

- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
- <sup>40</sup> Întrodotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
- Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
- 42 RS **235.1**
- 43 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 11 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

- <sup>2</sup> I testi contenenti dati personali degni di particolare protezione non devono rimanere pubblicamente accessibili in linea o contenere più informazioni di quanto sia giustificato dal loro scopo.
- <sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce le altre misure necessarie per assicurare la protezione dei dati personali degni di particolare protezione nell'ambito della pubblicazione in linea; a tal fine tiene conto dello stato della tecnica.

### Art. 1744

### Art. 1845 Consultazione

Presso la Cancelleria federale e le sedi designate dai Cantoni si possono consultare:

- a. i contenuti della piattaforma di pubblicazione; e
- b. gli atti normativi pubblicati in via straordinaria che non sono ancora stati inseriti nella RU (art. 7 cpv. 4).

### Art. 1946 Emolumenti

- <sup>1</sup> La consultazione della piattaforma di pubblicazione e la consultazione secondo l'articolo 18 sono gratuite.
- <sup>2</sup> Il Consiglio federale determina gli emolumenti per la fornitura dei testi stampati e dei dati elettronici secondo la presente legge.

## **Art. 19***a*<sup>47</sup> Terzi offerenti

Il Consiglio federale può prevedere condizioni particolari per terzi offerenti, in particolare oneri per lo sfruttamento di dati.

# Sezione 6: Disposizioni finali

#### Art 19b48 Esecuzione

- <sup>1</sup> La Cancelleria federale gestisce la piattaforma di pubblicazione.
- <sup>2</sup> Svolge gli altri compiti previsti dalla presente legge, per quanto la competenza non spetti ad altre unità amministrative.
- Abrogato dal n. I della LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
- 46 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
- 47 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
- 48 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

#### Diritto previgente: abrogazione Art. 20

La legge del 21 marzo 1986<sup>49</sup> sulle pubblicazioni ufficiali è abrogata.

#### Art. 21 Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

...50

#### Art. 22 Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 200551

<sup>49</sup> [RU 1987 600]

Le mod. possono essere consultate alla RU **2004** 4929. DCF del 18 giu. 2004. 50